

COMMISSIONE III

AFFARI ESTERI E COMUNITARI

13.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FLAMINIO PICCOLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzione:		Portatadino Costante	9
Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>	3	Rauti Pino	10
Proposta di legge: (Discussione e approvazione):		Ruggiero Renato, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>	7, 11, 15
Senatori Vettori ed altri: Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane (<i>Approvata dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (3365)	3	Proposta di legge: (Rinvio):	
Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>	3, 8, 11, 12, 15	Senatori Malagodi ed altri: Finanziamento del Servizio sociale internazionale (<i>Approvata dal Senato</i>) (3025)	15
Boniver Margherita	9	Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>	15, 16
Ciabarri Vincenzo	8	Bonalumi Gilberto, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	15
Duce Alessandro, <i>Relatore</i>	3, 11, 15	Votazione nominale:	
Pellicanò Gerolamo	10	Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>	16

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

ALESSANDRO DUCE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, il deputato Giorgio La Malfa è sostituito dal deputato Gerolamo Pellicanò.

Discussione della proposta di legge senatori Vettori ed altri: Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (3365).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Vettori, Baiardi, Mancina, Petrarà, Aliverti e Fogu: « Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane », già approvata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 10 novembre 1988.

L'onorevole Duce ha facoltà di svolgere la relazione.

ALESSANDRO DUCE, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento legislativo che ci apprestiamo ad esaminare, approvato dalla X Commissione del Senato nel novembre 1988, prevede interventi di sostegno per i consorzi

tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane. Esso costituisce uno strumento inteso a potenziare la nostra presenza nel settore dell'*export* ed a contrastare le tendenze negative che continuano a manifestarsi in quest'ambito.

L'andamento dei nostri scambi con l'estero nel mese di dicembre dello scorso anno conferma che senza l'adozione di misure adeguate, considerata la situazione di difficoltà in cui versano le piccole imprese, sarà difficile mantenere entro limiti accettabili l'attuale squilibrio della bilancia commerciale.

Di qui la necessità di interventi immediati che restituiscano competitività alla nostra industria e riportino in equilibrio i rapporti commerciali.

Il provvedimento in esame parte dall'esigenza di aggiornare la legge 21 maggio 1981, n. 240, che già disciplinava la materia.

Il tessuto delle piccole imprese, che nel corso degli anni settanta ha rappresentato la componente più dinamica della struttura produttiva del paese, negli anni ottanta ha subito una progressiva restrizione sia per l'incapacità di sfruttare pienamente le nuove tecnologie, sia per la difficoltà di reperire i rilevanti mezzi finanziari necessari per rinnovare le strutture aziendali. A fronte dell'arretramento del settore delle piccole imprese, si è registrata una progressiva prevalenza di quelle di grandi dimensioni.

Il processo di internazionalizzazione che coinvolge in misura crescente la nostra economia e la spinta esistente in direzione di una globalizzazione dei mercati — all'interno dei quali non possiamo essere presenti se non con modalità più strutturate e specifiche — rendono ne-

cessaria l'adozione di adeguate misure di sostegno a favore della piccola e media impresa.

La legge n. 240 si è rivelata di grande validità per la diffusione territoriale dei consorzi *export*, per il consolidamento delle loro strutture e per l'affinamento delle loro tecniche di gestione.

I consorzi hanno dimostrato di saper operare ad alti livelli di professionalità, conseguendo risultati più che positivi.

Si calcola che il numero di quelli operanti in Italia superi oggi le trecento unità, cui aderiscono circa diecimila imprese. Si tratta, quindi, di una struttura di rilevanza economica non secondaria.

Nell'arco di tempo della sua applicazione, la legge n. 240 ha fornito contributi molto significativi all'*export* nazionale.

Si deve osservare che, a partire dal 1986, è venuto meno il criterio automatico che garantiva ogni anno l'assegnazione dei fondi per il funzionamento del sistema. Da quel momento si è resa, quindi, indispensabile l'adozione, di volta in volta, di provvedimenti legislativi attuati con la formula del decreto-legge e finalizzati all'utilizzo delle disponibilità stanziare per i consorzi dalla legge finanziaria relativa a ciascun anno. Tale situazione, generando incertezza nell'erogazione dei contributi, rende necessaria l'adozione di una normativa organica la quale, sulla base dell'esperienza della legge n. 240, sani la lacuna legislativa esistente e ci consenta di superare i limiti di una disciplina occasionale e saltuaria. Tale normativa deve, alla luce dei nuovi elementi emersi, assicurare un sostegno ai consorzi oltre che continuando a fornire l'assistenza a monte del fatto esportativo, attraverso l'erogazione di servizi (dal *telex*, alle traduzioni, all'interpretariato, alle consulenze in campo tecnico) anche fornendo risposte adeguate ai problemi della commercializzazione e dell'organizzazione in proprio di reti di vendita all'estero.

Credo sia superfluo ricordare in questa sede la necessità di un impegno specifico dello Stato in un settore nel quale è indispensabile che i problemi possano essere risolti attraverso un'iniziativa autonoma.

La proposta di legge in esame, nell'attuale fase evolutiva del sistema economico, prevede la fornitura di servizi specializzati a basso costo ed il ripristino, con opportuni aggiornamenti, dei meccanismi di intervento previsti dalla legge n. 240.

Altro nodo cruciale per lo sviluppo delle piccole e medie imprese è quello della loro provvista di risorse finanziarie, sia a breve sia a prorata scadenza. Chiunque abbia un'esperienza anche modesta dei problemi del settore, sa come l'anomalia del finanziamento delle piccole e medie industrie sia stata determinata dal ricorso al credito a breve termine che crea non poche difficoltà in quanto viene erogato a condizioni più onerose. Inoltre, tale modalità determina tensione tra le aziende e gli istituti di credito nonché una difficoltà nella programmazione finanziaria che ha sempre aspetti negativi.

Un'idea parziale della dimensione assunta dal fenomeno dei consorzi fidi si ricava dalle rilevazioni effettuate dalla Federconfidi nei settori industriali: le piccole e medie industrie associate a tali consorzi sono attualmente circa 30 mila; la massa di garanzia disponibile è di oltre 250 miliardi; gli affidamenti in essere sono dell'ordine di 2 miliardi, mentre quelli globalmente concessi finora sfiorano la cifra di 9 mila miliardi. Si tratta, dunque, di movimenti finanziari ragguardevoli, da valutare con la necessaria attenzione.

I consorzi di garanzia collettiva dei fidi sono pervenuti a questo livello di operatività sostanzialmente senza il sostegno dello Stato che oggi, invece, si rende necessario sia per potenziare la tradizionale attività di intermediazione creditizia, sia per facilitare l'acquisizione di strumenti finanziari da mettere a disposizione delle aziende.

La proposta di legge in esame concerne i consorzi per il commercio estero, per i quali viene confermato, salvo talune modifiche ed integrazioni suggerite dall'esperienza operativa, il sistema di incentivi previsto dalla legge n. 240.

Il comma 1 dell'articolo 1 contiene la definizione dei consorzi per il commercio estero, individuandoli negli organismi che hanno quale scopo sociale esclusivo l'esportazione dei prodotti delle imprese consociate e l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse.

Il comma 1 dell'articolo in esame recepisce esplicitamente tale interpretazione, chiarendo espressamente che i consorzi per il commercio estero debbono esclusivamente provvedere all'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e all'attività necessaria per realizzarla. A questo fine, si fa riferimento alle imprese esercenti le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile, ad esclusione di quelle bancaria ed assicurativa, nonché alle imprese artigiane.

L'articolo 2 introduce, in termini più accentuati rispetto alla legge n. 240, criteri di selettività nella erogazione dei contributi (desidero richiamare l'attenzione dei colleghi su questo punto, perché esso è rappresentativo di un'evoluzione che si è manifestata da tempo). In tale ottica sono stati elevati i parametri di riferimento per l'individuazione dei consorzi agevolati fissando, in linea generale, il numero minimo di aziende ad otto e l'ammontare minimo del fondo o del capitale consortile a 20 milioni. L'esperienza comprova infatti che, quanto più elevati sono questi parametri, tanto più solide appaiono le garanzie di funzionalità e di efficienza dei consorzi.

Si è ritenuto opportuno non elevare il numero minimo delle imprese consorziate, che resta quindi di cinque, per i consorzi *export* localizzati nel Mezzogiorno, nonché per i consorzi artigiani e per quelli monosettoriali operanti in settori merceologici specializzati, che saranno individuati con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'articolo 3 propone di estendere anche ai consorzi l'agevolazione in materia di imposte sul reddito prevista dall'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

All'articolo 4 sono descritte le formalità per la presentazione delle domande di contributo al Ministero del commercio con l'estero, nonché i criteri di composizione e di funzionamento del comitato interministeriale preposto all'esame delle domande stesse. In materia viene dettata una disciplina sostanzialmente analoga a quella contenuta nella legge n. 240.

L'articolo 5 stabilisce l'entità dei contributi erogabili ai consorzi per il commercio estero. A favore di quelli localizzati nel Mezzogiorno è prevista un'elevazione del contributo ordinario, nella percentuale del 60 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda. Per i consorzi che risultino costituiti da non più di cinque anni, tale contributo è elevato al 70 per cento.

L'ultimo articolo propone la copertura finanziaria della legge per gli anni 1988, 1989 e 1990 a valere sugli stanziamenti dei relativi stati di previsione della spesa.

Desidero richiamare l'attenzione sul fatto che il Senato ha stralciato dal disegno di legge n. 788 il titolo II, in materia di consorzi di garanzia collettiva dei fidi. Tuttavia, per completezza della mia relazione, illustrerò la disciplina che era stata prevista per tali consorzi.

L'articolo 6 dà la nozione di consorzio fidi e della sua funzione, attraverso lo sviluppo di forme di collegamento tra di essi, al fine di rafforzare le garanzie, specialmente delle piccole imprese, nelle operazioni di credito a medio termine, che, in base all'esperienza maturata nel mondo del credito, si tende a sostituire a quelle a breve termine. L'assistenza alle piccole e medie imprese nella forma della garanzia collettiva rappresenta l'oggetto caratteristico del consorzio fidi. Tali imprese, infatti, sono i soci naturali e, come tali, i destinatari dell'attività consortile.

L'articolo 7 riprende un intervento già previsto dalla legge n. 240, relativo a diversi aspetti, tra i quali quello dei fondi consortili di garanzia. È esplicitamente prevista la possibilità che i consorzi, oggi localmente dispersi, possano raggrupparsi,

dando vita a legami di garanzia di secondo grado ed a rapporti interconsortili di garanzia finanziaria tesi a rafforzare le posizioni consortili meno solide, fornendo la copertura contro il sopravvenire di insolvenze che potrebbero andare al di là dei limiti fisiologici. In questo senso, si tratta di sapere se i servizi finanziari in chiave di assistenza e consulenza alle piccole e medie imprese contribuiscano a rimuovere i ritardi gestionali.

L'articolo 8 si prefigge, confermando ed in parte modificando una precedente disposizione del ministro del tesoro, di impegnare in modo più deciso i consorzi fidi nella correzione dello squilibrato rapporto tra indebitamento a breve ed indebitamento a medio, spesso denunciato dalle imprese di piccola dimensione. Questa situazione, determinata da cause oggettive inerenti alla maggiore facilità di ricorso a fondi a breve, alla loro rapidità di erogazione ed alla loro maggiore elasticità, comporta notevoli rischi e distorsioni gestionali. I consorzi fidi, che già intrattengono un rapporto di fiducia con le imprese associate, possono assisterle utilmente, oltre che nel credito a breve, anche in quello a medio termine. Esperienze consortili in questo campo sono state realizzate e sono da annoverare tra quelle positive.

Gli articoli 9 e 10 prevedono che gli istituti di medio credito, anche in deroga ai singoli statuti, possano finanziare programmi di attività presentati dai consorzi e dalle società consortili per il commercio estero e di garanzia collettiva dei fidi. Tali finanziamenti possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo centrale di garanzia, costituito presso il Mediocredito centrale.

Con l'articolo 11 viene confermata la norma contenuta nell'articolo 5 della legge n. 240, che dispone la revoca dei benefici qualora vengano meno per i consorzi per il commercio estero e per i consorzi di garanzia collettiva dei fidi le condizioni previste dalla legge per l'ammissione alla concessione delle agevolazioni.

L'articolo 12 dispone, per i consorzi e le società consortili già costituiti, l'ade-

guamento ai nuovi parametri relativi al numero minimo delle imprese partecipanti ed all'importo del fondo o capitale consortile.

Auspico che il Senato possa rapidamente giungere all'approvazione della proposta di legge n. 788-bis, risultante dallo stralcio degli articoli che ho testé illustrato, così da pervenire alla sistemazione normativa di questo delicato settore.

Tornando alla proposta di legge al nostro esame, mi permetto di ricordare ai colleghi che essa è collegata ad una strategia più generale di sostegno delle nostre attività di *export*, nella quale è altresì inquadrata la proposta di riforma dell'ICE, anche in considerazione dei dati riguardanti il disavanzo della nostra bilancia commerciale.

È confermata una propensione sempre crescente alle importazioni, che pesa sulla nostra bilancia dei pagamenti, mentre stentiamo a mantenere il passo con la domanda mondiale, in quanto le nostre esportazioni non riescono a seguire l'evoluzione in atto. Occorre, inoltre, tener presente che ciò si verifica in un contesto nazionale favorevole, parlando in termini di prezzi delle materie energetiche, di apprezzamento del dollaro e di domanda mondiale in crescita.

Per porre rimedio a tale situazione vi sarebbe la strada di una forte compressione delle importazioni, rendendone rigida la domanda.

Gli interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane si inquadrano in questa strategia. Ricordo che abbiamo avuto diverse sollecitazioni, da parte delle associazioni di categoria interessate alle attività di questo settore, per una rapida approvazione del progetto di legge, evitando di apportarvi modifiche che lo rinvierebbero all'esame del Senato.

Pertanto, valgono le stesse considerazioni svolte a proposito del riordino dell'ICE: potremmo conseguire l'ottimo assumendo ulteriori iniziative, ma fra il buono ed il nulla è preferibile il primo, in quanto questo provvedimento è comunque rispondente alle esigenze poste.

Desidero esprimere il mio apprezzamento nei confronti del Governo, ed in primo luogo al ministro del commercio con l'estero, per essere stato l'artefice di questa iniziativa.

In conclusione, auspico una sollecita approvazione del provvedimento al nostro esame.

RENATO RUGGIERO, *Ministro del commercio con l'estero*. Signor presidente, ringrazio il relatore per la completa analisi in ordine al settore dei consorzi tra piccole e medie imprese, che non soltanto ha preso in esame le previsioni della proposta di legge n. 3365, ma si è anche diffusa a definire l'attuale situazione del commercio estero italiano e il ruolo che in questo momento svolgono le piccole e medie imprese.

Mi sia consentito svolgere alcune considerazioni di carattere generale.

I dati relativi alla bilancia commerciale del nostro paese — di cui si parla molto in questi giorni — mostrano un *deficit* di 13 mila miliardi di lire che non appare una cifra drammatica se la paragoniamo a quella dei disavanzi commerciali ben più consistenti degli anni scorsi. Certamente, comunque, si tratta di una cifra allarmante, in particolare se teniamo conto che essa si inquadra in un miglioramento della bilancia energetica di 3 mila miliardi rispetto al 1987.

I settori maggiormente deficitari della nostra bilancia commerciale sono quello energetico (16 mila miliardi), quello agroalimentare (18 mila miliardi) e quello chimico (8.700 miliardi), mentre i paesi nei confronti dei quali importiamo maggiormente sono: la Germania federale (7 mila miliardi, nonostante un miglioramento di circa 2.500 miliardi del nostro *deficit* con quel paese) e il Benelux (6.500 miliardi).

Se consideriamo il ruolo svolto dalle attività localizzate nel Mezzogiorno, possiamo vedere che, a fronte di una contribuzione di tali aree del 25 per cento del PIL e del 17 per cento del valore aggiunto industriale del nostro paese, vi è una quota di esportazioni delle imprese

meridionali limitata al 9 per cento del totale.

Se diamo, invece, uno sguardo ai dati positivi, possiamo notare che i settori trainanti sono quello tessile, con un attivo di 19 mila miliardi, nonostante la flessione di 500 miliardi rispetto al 1987 (si tratta di una cifra enorme in quanto tale settore è sottoposto ad una notevole concorrenza); quello metalmeccanico con un attivo di 13.700 miliardi e con una flessione di 900 miliardi rispetto al 1987.

Se guardiamo alle motivazioni che hanno portato al rilevante *deficit* nei confronti dei paesi industriali, vediamo che vi è una notevole importazione di elettronica fine e di tutti quei beni strumentali indispensabili alla nostra crescita economica.

A tutto ciò bisogna aggiungere un problema di politica industriale all'interno del quale il ruolo delle nostre piccole e medie imprese assume un'enorme importanza al fine di incentivare le esportazioni.

Per tali motivi, con il progetto di legge oggi all'esame di questa Commissione, si propone una forma di attivo sostegno ai consorzi per il commercio con l'estero. Le ragioni che hanno portato a tale scelta sono essenzialmente due.

La piccola e media impresa, infatti, non ha autonomamente la possibilità di proporre all'estero in maniera vincente i propri prodotti se non attraverso la formula consortile. Vi è, inoltre, la necessità di permanere nei mercati raggiunti.

Il secondo motivo è dato dal fatto che sinora è stata adottata una sorta di politica del « prendi e fuggi », cioè una tendenza a proporre sul mercato estero dei prodotti senza garantire una continuità nel futuro. Oggi tale strategia non è più proponibile in quanto i paesi esteri richiedono sempre più una stabilità dell'offerta sui loro mercati. Si tratta anche di un nostro interesse, per evitare la concorrenza di altri paesi e per non essere soggetti alle fluttuazioni che spesso si verificano in questi casi. Quindi, si tratta di una politica di incentivazione alla costituzione dei consorzi tesa proprio a favorire il riequilibrio della bilancia commerciale mediante l'acquisizione di nuovi mercati

e la garanzia della permanenza in quelli già conosciuti.

La politica oggi riproposta con il progetto di legge in esame ha avuto un positivo « battesimo del fuoco » nel 1981, allorché, approvata la legge n. 240, si costituirono 105 consorzi che, nel 1988, sono divenuti 260 con la partecipazione di circa 10 mila imprese. Si tratta di un numero rilevante che pone il problema di garantire una continuità normativa che sinora si è avuta soltanto con la reiterazione di decreti-legge in materia.

Un'ultima questione che vorrei sottolineare riguarda il problema delle priorità che questa proposta di legge conferisce ai consorzi per le attività commerciali e industriali. È chiaro che ne sistono altre, ma da un certo punto di vista vi può essere una logica che porta a considerare che ogni priorità non può essere assoluta, ma che si possa trattare di una preferenza; quando andremo ad applicare il provvedimento in esame sarà necessario stabilire dei criteri in questo senso. È chiaro che, per quanto attiene il Mezzogiorno, dovremo fare qualcosa di più di quanto previsto dalla proposta di legge n. 3365 che, comunque, pone ai consorzi localizzati nelle aree meridionali un limite di cinque imprese, inferiore a quello di otto stabilito per il resto del territorio nazionale, mentre il tasso massimo di contributo alle spese è elevato dal 40 al 60 per cento. Per i consorzi con meno di cinque anni, il contributo può essere concesso nella percentuale massima del 70 per cento delle spese risultante dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente. In tal senso è sufficiente che i provvedimenti attuativi della legge delineino dei criteri che consentano a tali attività uno sviluppo particolare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

VINCENZO CIABARRI. Nel preannunciare il voto favorevole del mio gruppo alla proposta di legge n. 3365, non posso non nascondere qualche disagio. È tutto necessario ed urgente, soprattutto la definizione dell'entità e delle modalità di ero-

gazione dei sostegni ai consorzi per l'esportazione! Non possiamo, però, dimenticare che nel corso della IX legislatura, il Senato approvò una proposta di legge di intervento e di sostegno ai consorzi tra le piccole e le medie imprese industriali ed artigiane. Si trattava di un provvedimento di carattere complessivo che, tra l'altro, prevedeva il rinnovo di molti istituti previsti dalla legge n. 240 del 1981. A causa del sopraggiungere della fine anticipata della legislatura, la Camera non ebbe la possibilità di approvare in tempo la proposta di legge, che, nel corso della X legislatura, è stata ripresentata al Senato. Devo far notare che allo stesso tempo, presso la Commissione attività produttive della Camera, è stato avviato l'esame di un testo unificato di numerose proposte di legge riguardanti proprio lo sviluppo e l'innovazione della piccola e media impresa. Anziché ricorrere allo stralcio come in questo caso, avremmo preferito seguire la strada scelta negli anni scorsi, ossia quella del rifinanziamento della legge del 21 maggio 1981 n. 240.

Credo sia indispensabile lavorare per giungere ad un riordino complessivo del sistema dei consorzi della piccola e media impresa. Come ho detto, voteremo a favore della proposta di legge, ma non per una sorta di riflesso condizionato solo perché questa è stata la posizione già adottata al Senato dal nostro gruppo. Non seguiamo, a questo proposito, un criterio di automatismo; infatti, intendiamo sollevare alcune obiezioni di fondo relative all'impostazione della proposta di legge sul riordinamento dell'ICE senza, quindi, tenere conto delle deliberazioni già adottate dal Senato.

Il nostro gruppo ha accettato con grande senso di responsabilità che tale provvedimento venga discusso dalla Commissione in sede legislativa, nella consapevolezza della sua urgenza. Tuttavia, intendiamo far valere il nostro punto di vista che riteniamo importante in quanto corrispondente agli interessi del settore. Un analogo senso di responsabilità verso le aspettative delle imprese ci induce questa mattina a votare a favore della

proposta di legge n. 3365, nonostante debba ancora pervenire il parere della Commissione attività produttive.

Desidero, però, approfittare della presenza del ministro per sollecitare, anche sulla base del suo breve ma significativo intervento, una discussione sulla politica nel settore del commercio estero che abbia un carattere complessivo e sia adeguatamente preparata anziché circoscritta nell'arco di una mattinata. In tal modo potrebbero parteciparvi anche deputati membri di altre Commissioni, come la Commissione attività produttive o agricoltura. Nel corso di tale discussione, insieme ad aspetti più specifici che si stanno imponendo prepotentemente, dovrebbero essere affrontate anche le questioni poste dal ministro e dal relatore in ordine alla situazione complessiva della bilancia commerciale. Mi riferisco tra l'altro ai problemi emersi a Montreal, a quelli di carattere commerciale con i paesi dell'Est, alle tematiche legate all'Uruguay round, alle difficoltà relative all'organizzazione del Ministero (che rappresentano un aspetto marginale, ma connesso all'insieme dei problemi sul tappeto), nonché, per ricordare due importanti e condivisibili iniziative assunte dal ministro, alla questione della SACE e dei rapporti commerciali con il Giappone.

Una discussione globale su tali tematiche potrebbe consentirci di superare i limiti di un dibattito frammentato. Credo sia opportuno che la nostra Commissione, la quale non dimostra una particolare sensibilità verso i problemi del commercio con l'estero (infatti, nel corso dell'esame dei documenti finanziari e di bilancio, alla tabella n. 16 del Ministero del commercio con l'estero è stato dedicato un tempo molto breve) conferisca nuovamente centralità a tali problemi.

COSTANTE PORTATADINO. Concordo pienamente con le considerazioni espresse dal relatore nel corso della sua ampia esposizione sulla proposta di legge n. 3365 ed anche con la richiesta di dar vita ad un dibattito ampio ed approfondito sulla materia del commercio con l'estero.

Dissentito, però, dalla richiesta del relatore di non presentare emendamenti in quanto ritengo che il comma 3 dell'articolo 4 del testo in esame, così come formulato, potrebbe produrre un risultato francamente paradossale e forse non previsto dai presentatori della proposta. Recita tale comma: « I contributi sono concessi dal Ministro del commercio con l'estero con priorità ai consorzi e alle società consortili che sono composti in maggioranza da soci che svolgono le attività di cui al n. 1) del primo comma dell'articolo 2195 del codice civile — ossia le attività industriali — sentito il parere di un comitato tecnico ». Il risultato che s'intende conseguire credo sia quello di privilegiare la promozione all'estero dei prodotti industriali italiani, in conformità dell'intento che anima il testo nel suo complesso. Tuttavia, se si privilegiassero realmente i consorzi nei quali è maggioritario il numero dei soci rappresentati da aziende industriali, si finirebbe con il penalizzare quei consorzi nei quali, per ragioni funzionali o geografiche, le aziende industriali sono prevalenti magari sotto il profilo dell'importanza, ma non sotto quello numerico, rispetto alle imprese che forniscono servizi o svolgono attività di commercializzazione.

Mi chiedo se, in conformità alla linea di flessibilità adottata dal Governo e dal Senato, non sarebbe opportuno compiere uno sforzo ulteriore introducendo una modifica anche se ciò comporterebbe il riesame del testo da parte dell'altro ramo del Parlamento; ovvero se non si possa stabilire in via interpretativa che la priorità, di cui al comma richiamato, non debba essere intesa come un'esclusione od una reale penalizzazione di taluni consorzi.

MARGHERITA BONIVER. Il gruppo socialista voterà a favore della proposta di legge in esame e francamente non comprendo la titubanza manifestata da altri colleghi. Mi sembra che l'iter del provvedimento sia eccessivamente tormentato, soprattutto in considerazione della modesta entità della somma stanziata per il

triennio 1989-1991 a sostegno dei consorzi delle piccole e medie imprese. Queste ultime, in realtà, costituiscono un settore così importante dell'economia italiana da rappresentare addirittura una sorta di modello che altri paesi tentano di imitare.

Inoltre, la proposta di legge è sottoposta all'esame della Commissione — mi auguro per essere definitivamente approvata nella seduta odierna — alla vigilia di quel lungo e complesso percorso che porterà la nostra economia, a partire dal 1992, a dover affrontare ben altre sfide ed ostacoli. Credo, quindi, che il riordino di un settore (certamente non vasto, ma non per questo meno importante) dell'economia italiana rappresenti un segnale molto preciso anche di quanto si propone la nostra parte politica: cioè che la scadenza del 1992 non deve diventare il traguardo trionfante dei grandi e dei potenti nell'economia, ma deve costituire anche un momento di sostegno e di riorganizzazione dei piccoli operatori dell'economia europea. Se così non fosse, infatti, ci troveremmo di fronte a squilibri che influirebbero anche sull'assetto sociale del nostro continente.

Pertanto, ribadisco il nostro consenso alla proposta di legge in esame che si ricollega all'intelligente e più ampio lavoro svolto dal ministro per il commercio con l'estero per il riordino dell'ICE e dell'intero settore delle nostre esportazioni nei paesi terzi.

GEROLAMO PELLICANÒ. Annuncio il voto favorevole del gruppo repubblicano e mi associo alla richiesta, avanzata dai rappresentanti di vari gruppi politici, di intavolare un dibattito sui problemi del nostro commercio con l'estero, al fine di riesaminare l'attività svolta da tutti gli enti che operano nel settore. Mi riferisco in particolare alla riflessione che dovremmo fare sui compiti di coordinamento del CIPES e sul ruolo dell'ICE, che esamineremo settorialmente attraverso una legge di riforma, fino ad arrivare ad un potenziamento della SACE, anche sotto il profilo dei suoi rapporti con l'ICE

e con gli altri enti. È altresì necessario approfondire il ruolo delle camere di commercio all'estero, per comprendere le connessioni esistenti fra le funzioni da esse svolte e le attribuzioni degli altri enti, con particolare riguardo all'ICE, per verificare se le sovvenzioni ricevute siano giustificate dai servizi resi. Occorre poi esaminare i rapporti che intercorrono tra gli uffici dell'ICE e le camere di commercio per quanto riguarda il settore del commercio con l'estero.

La materia appare, pertanto, molto ampia. Apprezziamo il lavoro che il ministro del commercio con l'estero sta svolgendo, ma riteniamo utile promuovere una riflessione sui singoli enti che operano nel settore, al fine di studiare possibili modalità di collaborazione.

PINO RAUTI. Annuncio il voto favorevole del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale, accompagnandolo con alcune considerazioni di ordine generale.

Considerate le cifre relative al versante *export* unitamente ai dati forniti dal ministro, debbo osservare che gli stanziamenti previsti dal disegno di legge sono assai esigui.

Pur non essendo un esperto del settore, tuttavia appare evidente che la cifra stanziata è pochissima cosa a fronte di migliaia di aziende e di ben 151 consorzi. Mi chiedo se non avremmo potuto o dovuto fare di più, non solo in base alla situazione che è stata evidenziata, ma anche in vista della famosa prospettiva del 1992, per la quale sarà necessario cominciare ad irrobustire gli snodi interni della nostra economia.

Un'altra considerazione che potrebbe fornire qualche spunto al ministro per assumere iniziative in questo senso è la seguente: da almeno cinque anni a questa parte la gran maggioranza delle attività — nel complesso, a dire il vero, assai scarse — che si sono potute svolgere grazie alle agevolazioni previste, si sono concentrate, anzi, per così dire, sono state monopolizzate da tre regioni (su 151 consorzi, infatti, ben 100 si trovano in tre sole re-

gioni italiane). Molte di esse, sebbene industrializzate come il Piemonte, non partecipano a queste attività: evidentemente, per motivi oggettivi, il meccanismo ha funzionato in un determinato senso, penalizzando in particolare le regioni del Sud, nelle quali operano pochissimi consorzi con incentivazioni irrisorie.

Se la nostra è realmente un'azione di promozione, dobbiamo cercare di capire perché il meccanismo non ha funzionato al Sud, e quali siano i rimedi per rimetterlo in moto, nel quadro — che tutti auspichiamo — di un complessivo rilancio di questo tipo di iniziative ed attività.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ALESSANDRO DUCE, Relatore. Al fine di accogliere le osservazioni formulate durante il dibattito, ed in particolare quelle del collega Portatadino, preannuncio la presentazione di un ordine del giorno che, evitando il ritorno del provvedimento al Senato ed il conseguente allungamento dei tempi di approvazione, dovrebbe — se accolto dal Governo — soddisfare le esigenze evidenziate.

RENATO RUGGIERO, Ministro del commercio con l'estero. Desidero innanzitutto ringraziare i rappresentanti dei gruppi per l'unanime apprezzamento espresso nei confronti del provvedimento. Certamente ogni provvedimento legislativo è perfezionabile, ma, nella situazione attuale, con l'urgenza e le aspettative che vi sono intorno a questo disegno di legge, credo che sia interesse di tutti approvarlo nel testo pervenuto dal Senato.

Come ha osservato l'onorevole Portatadino, sulle questioni inerenti al Mezzogiorno bisognerebbe avere una visione d'insieme più flessibile, evitando di schematizzare troppo i problemi.

L'onorevole Rauti ha osservato che vi è una certa scarsità di mezzi: è vero, in quanto è stato molto difficile reperire le somme necessarie per la copertura finanziaria del provvedimento. Anch'io avrei

avuto maggiori ambizioni, ma purtroppo ci siamo dovuti accontentare. Tuttavia questo provvedimento non è l'unico strumento a favore delle piccole e medie imprese, poiché, per esempio, dalla riforma della SACE probabilmente potrebbero scaturire benefici maggiori di quelli previsti dal progetto di legge in esame.

È stato, inoltre, richiesto da più parti un dibattito di carattere generale sulla politica commerciale: non soltanto sono disponibile a parteciparvi, ma anzi ne sono felice. Si tratta, infatti, dell'unico modo per avere una visione d'insieme del settore ed un riscontro rispetto ad una serie di interventi, che, con il supporto parlamentare, acquisterebbero maggiore completezza.

I problemi e le priorità che sono sul tappeto sono molte; lo stesso ruolo del Giappone ha il senso dell'inizio di una penetrazione e di una collaborazione commerciale nel quadro di una problematica complessa come quella posta dalla scadenza del 1992. In realtà la questione non è soltanto quella di consolidare la nostra presenza sul mercato giapponese (che già oggi in termini di valore ha assunto un rilievo notevolissimo, specialmente nel settore tessile il cui volume di esportazione è secondo soltanto a quello negli Stati Uniti d'America), ma è anche quella di andare con rapidità verso un aumento di tale volume, in quanto le possibilità sono sempre maggiori. D'altro canto vi è anche la questione degli investimenti dei giapponesi che stanno operando un'azione di notevole penetrazione all'interno della Comunità. In Francia gli investimenti nipponici sono raddoppiati in un anno; non possiamo, quindi, restare fermi perché sono in gioco posti di lavoro e livelli tecnologici.

Un altro discorso molto interessante è quello dei rapporti commerciali con l'Unione Sovietica, verso la quale si aprono ampie prospettive per il settore agroalimentare e per quello dei beni di consumo, in cambio di maggiori erogazioni di gas.

In conclusione, le prospettive sono molte e complesse anche se gli strumenti

della politica commerciale spesse volte attengono anche a competenze di altri ministeri. Come rilevava giustamente l'onorevole Pellicanò, vi è, quindi, il bisogno di un maggiore coordinamento del CIPES che in questi ultimi tempi non ha dato esempio di grande vitalità. Signor presidente, ringrazio nuovamente il relatore e la Commissione per l'interessante dibattito che andrà ad aggiungersi a quello, altrettanto proficuo, che si svolgerà in occasione dell'esame dei provvedimenti di riforma dell'ICE, che insieme alla proposta di legge n. 3365 contribuirà a conferire nuovi strumenti legislativi alla strategia del commercio estero del nostro paese al fine di lanciare un nuovo segnale al mondo imprenditoriale di una chiara scelta verso il rafforzamento delle esportazioni nazionali.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.
(*Soggetti beneficiari*).

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, per il commercio estero sono ammessi a godere dei benefici contenuti nelle disposizioni della presente legge. Si considerano consorzi per il commercio estero i consorzi e le società consortili che abbiano come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla; a tali specifici scopi può aggiungersi l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse.

2. I consorzi e le società consortili di cui al comma 1 devono essere costituiti da piccole e medie imprese che esercitano le attività di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), dell'articolo 2195 del codice civile o dalle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; possono altresì essere costituiti congiunta-

mente dalle piccole e medie imprese che esercitano le attività sopra indicate e dalle imprese artigiane.

3. Ai fini della presente legge si considerano piccole e medie imprese quelle aventi i requisiti dimensionali determinati ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

4. E esclusa la partecipazione di società che, per collegamenti tecnico-finanziari, si configurano come appartenenti a un gruppo imprenditoriale. Si considerano appartenenti a un gruppo imprenditoriale le società controllate o controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ad eccezione di quelle che, considerate come un'unica impresa, non superino i limiti dimensionali richiamati dal comma 3.

(È approvato).

ART. 2.
(*Requisiti dei consorzi per il commercio estero*).

1. I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 1 devono essere costituiti da almeno otto imprese. Fermi restando per le società consortili gli ammontari minimi del capitale previsti dal codice civile per le società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata, ciascuna impresa non potrà comunque sottoscrivere un fondo capitale inferiore a 2.500.000 lire.

2. La quota di partecipazione sottoscritta da ciascuna impresa non può superare il 20 per cento del fondo o del capitale.

3. I consorzi e le società consortili di cui al comma 1 possono essere costituiti da non meno di cinque imprese qualora operino nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o in settori merceologici specializzati, individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; la stessa riduzione si ap-

plica ai consorzi e alle società consortili tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

4. I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 1 non possono distribuire avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile. Tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto.

5. La perdita dei requisiti indicati dalla presente legge per i consorzi per il commercio estero determina la revoca dei benefici previsti dalla legge stessa, previa assegnazione di un termine di un anno per uniformarsi nuovamente alle condizioni stabilite; è fatta salva, fino alla scadenza dei termini di adeguamento, l'applicabilità delle norme relative ai requisiti dei soggetti beneficiari di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240.

(È approvato).

ART. 3.

(Agevolazioni tributarie).

1. Non concorrono a formare il reddito imponibile dei consorzi e delle società consortili di cui all'articolo 1 gli avanzi di esercizio destinati a fondi di riserva indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuire tali fondi sotto qualsiasi forma sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento.

2. I servizi resi dai consorzi e dalle società consortili di cui all'articolo 1 alle imprese consorziate costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 4.

(Contributi finanziari annuali).

1. Ai consorzi e società consortili di cui all'articolo 1 possono essere concessi

contributi finanziari annuali, purché gli stessi non siano volti a sovvenzionare l'esportazione.

2. La domanda di ammissione ai contributi deve essere presentata al Ministero del commercio con l'estero, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della società consortile, dei programmi di attività nonché di una dettagliata relazione concernente le specifiche attività svolte.

3. I contributi sono concessi dal Ministro del commercio con l'estero, con priorità ai consorzi e alle società consortili che sono composti in maggioranza da soci che svolgono le attività di cui al n. 1) del primo comma dell'articolo 2195 del codice civile, sentito il parere di un comitato tecnico, nominato con decreto del Ministro medesimo e composto da:

a) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

b) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

e) due rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni delle categorie industriali, commerciali, artigiane e del movimento cooperativo, designati da quelle più rappresentative a livello nazionale;

f) due rappresentanti di organismi consortili per l'esportazione;

g) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

h) un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

4. Il comitato, presieduto dal Ministro del commercio con l'estero o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, è integrato, di volta in volta, da un rappresentante della Regione nel cui territorio ha

sede legale il consorzio o la società consortile che richiede i contributi.

5. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente.

6. Si provvederà anche alla nomina dei sostituti di tutti i componenti del comitato, che interverranno in caso di assenza dei titolari.

7. Il comitato delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

8. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le modalità di funzionamento del comitato e la misura dei compensi spettanti ai membri del comitato stesso.

(È approvato).

ART. 5.

(Ammontare dei contributi).

1. I contributi a favore dei consorzi e società consortili di cui all'articolo 1 possono essere concessi nella percentuale del 40 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, con il limite massimo annuale di 150 milioni di lire.

2. per i consorzi e le società consortili che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da non meno di 25 imprese, il limite massimo annuale indicato nel comma 1 è elevato a 200 milioni di lire.

3. Il limite anzidetto è ulteriormente elevato a 300 milioni di lire per i consorzi e le società consortili costituiti da non meno di 75 imprese.

4. per i consorzi e le società consortili costituiti tra piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la percentuale massima dei

contributi indicata nel comma 1 è elevata al 60 per cento, fermi restando i limiti massimi annuali di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Ai consorzi e alle società consortili, che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da non più di cinque anni, il contributo può essere concesso nella percentuale massima del 70 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, fermi restando i limiti massimi annuali previsti dai commi 1, 2, 3 e 4.

6. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con contributi concessi allo stesso titolo dalle Regioni.

(È approvato).

ART. 6.

(Disposizioni finanziarie).

1. I contributi previsti dall'articolo 4 a favore dei consorzi per il commercio estero fanno carico allo stanziamento di cui al capitolo 1612 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero, che viene a tal fine integrato con lo stanziamento di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 25 miliardi annui, si fa fronte per gli anni 1989, 1990 e 1991 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Contributi ai consorzi e alle società consortili che abbiano come scopo sociale esclusivo l'esportazione di prodotti delle imprese consorziate e l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse ».

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

Il relatore, onorevole Duce, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La III Commissione,

considerato che la nuova normativa sul sostegno ai consorzi all'esportazione rinuncia giustamente ad imbrigliare entro schemi rigidi di priorità un'attività applicativa destinata ad adeguarsi alla realtà del settore economico interessato;

considerato, peraltro, che in aggiunta al criterio preferenziale per i consorzi maggioritariamente operanti nel settore industriale, specificato nella legge, altre analoghe priorità possono essere opportunamente individuate in sede di normazione secondaria, fermo ovviamente restando il rispetto dei limiti massimi legislativamente fissati;

considerato che la flessibilità dei criteri preferenziali deve comunque essere mirata al perseguimento degli obiettivi che l'attuale struttura del tessuto consortile e le presenti condizioni del commercio internazionale inducono a ritenere prioritari, quali il sostegno ai consorzi dotati all'estero di stabili strutture di commercializzazione e l'incentivo alla formazione di nuovi consorzi nel Mezzogiorno;

impegna il Governo

ad adottare in applicazione della legge, in via di normazione secondaria, criteri specificativi di quantificazione dei contributi atti a garantire un trattamento preferenziale anche ai consorzi di nuova formazione del Mezzogiorno ed ai consorzi caratterizzati dalla comune disponibilità all'estero di stabili strutture per la commercializzazione del prodotto italiano ».

0/3365/1/3.

RENATO RUGGIERO, *Ministro del commercio con l'estero*. Il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Onorevole Duce, insiste per la votazione ?

ALESSANDRO DUCE, *Relatore*. Sì, signor presidente, insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno 0/3365/1/3, accolto dal Governo.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio nominale al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge senatori Malagodi ed altri: Finanziamento del Servizio sociale internazionale (Approvata dal Senato) (3025).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Malagodi, Cariglia, Mancino, Fabbri e Gualtieri: « Finanziamento del Servizio sociale internazionale », già approvata dal Senato nella seduta del 15 luglio 1988.

Comunico che, in data 1° febbraio 1989, la Commissione bilancio ha espresso il seguente parere: « parere favorevole a condizione che l'articolo 4 venga sostituito dal seguente: "All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Ratifica ed esecuzione di Accordi internazionali'. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio" ».

GILBERTO BONALUMI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor presidente, il Governo, preso atto del parere favorevole con condizione espresso dalla Commissione bilancio, chiede un rinvio della discussione del provvedimento.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo chiede un rinvio della discussione. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La discussione è rinviata ad altra seduta.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sulla proposta di legge n. 3365, esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Vettori ed altri: « Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese indu-

striali, commerciali ed artigiane » (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (3365):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Hanno votato sì	25
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Bianco, Boniver, Cervetti, Ciabbari, Crescenzi, Crippa, Duce, Formigoni, Gabbuggiani, Gangi, Intini, Lauricella, Mammone, Marri, Martini, Pajetta, Pellicanò, Piccoli, Portatadino, Radi, Rauti, Rubbi Antonio, Sarti, Serafini Anna Maria, Silvestri.

La seduta termina alle 11.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO